



VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK		REGISTRO DELLE IMPRESE	
Data		19 maggio 2016	
Presenti	Camera di commercio	Partecipanti	
	Bologna	Cinzia Romagnoli Annamaria Venturi Piera Prati Giovanni Di Conza	
	Ferrara	Alberto Tassinari Catia Menegatti Maria Pia Accoto	
	Forlì-Cesena	Marco Tassinari	
	Modena	Vincenzo Passaro	
	Parma	Germana Parenti	
	Piacenza	Lorenza Quadrelli	
	Ravenna	Maria Cristina Venturelli Marco Martini	
	Reggio Emilia	Francesco Tumbiolo Laura Taglini	
	Rimini	Giuseppe Mazzarino Davide Parma	
Ordine del giorno	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riforma della Legge Regionale sull'artigianato (L. n. 1/2010): analisi aspetti applicativi (con particolare riferimento all'art. 3 bis della proposta di legge); 2. Task force e Gruppo Qualità del 12/5/2016: breve resoconto; 3. Guida interattiva (widget): aggiornamenti; 4. Varie ed eventuali 		

Andamento dei lavori e posizioni emerse

Prende la parola Cinzia Romagnoli che, in qualità di nuovo coordinatore del gruppo Network RI, ringrazia il coordinatore uscente, Giuseppe Mazzarino, per l'ottimo lavoro svolto.

1. Riforma della Legge Regionale sull'artigianato (L. n. 1/2010): analisi aspetti applicativi (con particolare riferimento all'art. 3 bis della proposta di legge)

Viene esaminato il progetto di legge della Regione Emilia-Romagna che dovrebbe riformare la legge regionale in materia di artigianato (legge 1/2010). Ci si sofferma, in particolare, sull'art. 3-bis dedicato alle Funzioni della Camera di commercio. Tale articolo delega alle Camere di commercio le funzioni amministrative di verifica e controllo sulla sussistenza dei requisiti ai fini dell'iscrizione/modifica/cancellazione nell'Albo delle imprese artigiane. Qualora le Camere di Commercio riscontrino la carenza dei requisiti artigiani, attivano la procedura di accertamento chiedendo all'impresa di presentare le proprie deduzioni o gli elementi integrativi per conformarsi ai requisiti di legge assegnando un termine non inferiore a dieci giorni. Le Camere di commercio, esperiti gli accertamenti, decidono in merito e comunicano, entro il termine di 60 giorni dalla Comunicazione Unica o dal ricevimento della segnalazione di altri enti, i propri provvedimenti all'impresa ed agli eventuali enti che hanno richiesto l'accertamento. Il gruppo concorda nel ritenere ordinario il termine di 60 giorni.

L'art. 7 è dedicato all'organo dell'amministrazione regionale per l'artigianato competente a decidere in merito ai ricorsi che le imprese o gli enti interessati presenteranno avverso le decisioni delle Camere di commercio in materia di Albo imprese artigiane. Il comma 3 si sofferma sui requisiti «tecnici e professionali richiesti dalle normative di settore per particolari categorie di imprese artigiane», riferendosi così alle attività di parrucchiere ed estetista.

Si procede all'analisi dell'iter procedimentale delle istanze di iscrizione/modifica/cancellazione nell'Albo imprese artigiane, soffermandosi in particolare sui rifiuti Registro Imprese/non accoglimenti REA. Il gruppo decide di approfondire l'argomento in una successiva riunione al fine di definire procedure comuni e condivise, prevedendo la costituzione di un sottogruppo tecnico in materia.

2. Task force e Gruppo Qualità del 12/5/2016: breve resoconto

Task force e Gruppo Qualità del 12/5/2016: breve resoconto.

Cinzia Romagnoli espone al Network un breve

resoconto sulle tematiche più importanti trattate in sede di riunione della Task Force e Gruppo Qualità del 12/05/2016.

Aggiornamento Widget

L'accesso al sistema FileNet, per coloro che hanno fornito i nominativi e relative credenziali ad Unioncamere, è temporaneamente sospeso per assenza della collega di Brescia che si occupa della questione ma si confida in una rapida risoluzione.

Il Gruppo Redazione ha posto all'attenzione della Task Force il contenuto di alcune schede al fine di una valutazione:

- *Allegazione modello "S"* la questione si pone in questi termini: in quali casi risulti necessario allegare il modello "S". Solo per i due adempimenti di iscrizione della società al RI e del deposito annuale del bilancio di esercizio caratterizzati per la loro "tipicità" con il Registro Imprese o anche per i due adempimenti "atipici" di riduzione, aumento e sottoscrizione del capitale e di trasferimento sede da una provincia ad un'altra con contemporanea modifica degli assetti sociali.
Il Gruppo ha deciso di formulare apposito parere al MSE al fine di chiarire il concetto di "tipicità" con riferimento all'adempimento in questione.
- *Iscrizione di Unità Locali di società estere:* attualmente per iscrivere unità locali di società estere si deve accompagnare il modulo UL con un modulo "R" o nel caso di sedi secondarie con un modulo "S1" al fine di avere i dati di un legale rappresentante della società. Il Gruppo ha ritenuto di continuare ad utilizzare l'attuale metodologia (modello "R" ed "S1") e che, con riferimento alle Sede secondaria estera, per legale rappresentante si debba intendere il soggetto che rappresenta la società in Italia e non il soggetto che ha la rappresentanza all'estero.
- *Modalità di esposizione in visura dell'iscrizione del recesso, decesso ed esclusione di un socio:* attualmente tale informazione viene esposta in visura, in calce alla posizione del socio, con una stringa descrittiva dell'iscrizione del recesso, decesso ed esclusione del socio. Subito sotto, a seguire, viene esposta l'informazione relativa alla posizione ricoperta dal medesimo socio prima del decesso, recesso, esclusione. Il Gruppo ha concordato di chiedere ad IC, per il tramite di Unioncamere, di far invertire l'ordine di esposizione

delle informazioni per maggiore chiarezza.

Interdizione antimafia dalle Procure

L'argomento è stato posto dalla Camera di Palermo per le interdittive antimafia ricevute dalle Prefetture. In particolare, la Camera di Palermo chiedeva se si debba procedere alla cancellazione di tali imprese sia dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali che dal Registro Imprese e se si debba non accettare richieste di iscrizione all'Albo ed al RI da parte di imprese oggetto di interdizioni antimafia.

Sull'argomento si sono già espressi anche il Ministero dell' Interno e quello dell' Ambiente che sostengono che si devono respingere le richieste di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e si devono cancellare quelle già iscritte nell' Albo.

In materia si registra anche un parere del Consiglio di Stato, che ha espresso in particolare che:

"... l'informazione antimafia interdittiva determina l'impossibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione o d' ottenere concessioni e erogazioni pubbliche..... "

e

" ... l'informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione."

Le Camere di Palermo e di Roma hanno fatto una specifica richiesta al MSE, ma non hanno avuto, alla data, alcun riscontro al riguardo.

Il Gruppo ha concordato sulla necessità di cancellare le imprese solo dall' Albo dei Gestori Ambientali, di non accettare iscrizioni al medesimo Albo da parte di imprese oggetto di informazioni interdittive antimafia e di attendere il riscontro del MSE alla richiesta avanzata dalle due Camere di Roma e Palermo che verrà sollecitato da Unioncamere.

PEC ed Equitalia

Si rammenta che l'articolo 14 del decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159 prevede che dal 1° giugno 2016 la notifica degli atti di riscossione nei riguardi delle imprese e dei professionisti iscritti in albi o elenchi deve avvenire esclusivamente tramite la posta elettronica certificata.

La notifica della cartella di pagamento sarà eseguita all'indirizzo risultante dall'INI-PEC e qualora l'indirizzo di pec del destinatario risulti non valido e

attivo, oppure saturo, l'atto deve essere inviato per via telematica alla Camera di Commercio competente per territorio e sarà reperibile unicamente on line da apposito servizio sul sito istituzionale della medesima Camera.

Unioncamere sta collaborando con Equitalia per l'individuazione delle procedure applicative della normativa in oggetto.

Per quanto riguarda la direttiva PEC Unioncamere ha informato che è in attesa di riscontro alla nota contenente proposte operative di gestione delle pec inviata ai Ministeri e che il tavolo di lavoro interministeriale non si è più riunito.

Deposito libri sociali

Viene riferito che il gruppo di Camere (Forlì, Torino e Pesaro) che ha lavorato su tale tema ha elaborato dei documenti del lavoro svolto e delle varie casistiche individuate e viene evidenziato che non si è pervenuti ad un'interpretazione uniforme e condivisa sul rifiuto/sospensione di una pratica di cancellazione di società in caso di mancanza del deposito dei libri sociali.

Il gruppo ha deciso di preparare una scheda nella Guida unica nazionale in cui saranno indicate le modalità di deposito dei libri sociali in modo tale da lasciare alla discrezione delle singole Camere di Commercio la decisione se rifiutare o sospendere pratiche di cancellazione in caso di mancanza del deposito dei libri sociali.

Trasferimento di azienda - dati in visura

Alcune Camere hanno fatto richiesta di gestire diversamente i protocolli relativi alle pratiche di Trasferimento di Azienda e di migliorare l'esposizione di tali informazioni nelle visure con riferimento ai cessionari e ai cedenti.

Rispetto all'attuale situazione, si è proposto di:

- in caso di società: evidenziare la modifica anche nella parte storica della visura della controparte (di solito il cessionario) con un protocollo d'ufficio intercamerale evaso automaticamente;
- in caso di imprese individuali: di esporre i TA anche nelle visure delle Imprese Individuali (cessionario), evidenziando la modifica mediante un protocollo d'ufficio intercamerale evaso automaticamente. Il Trasferimento d'azienda viene esposto in visura quando la data atto è compresa

tra la data di iscrizione e la data di cancellazione dell'Impresa Individuale;

- realizzare una apposita lista nell'applicativo SCRIBA che dia evidenza dei protocolli creati d'ufficio.

Il Gruppo ha concordato sulla proposta purché venga riportata la medesima data del protocollo d'origine e venga ben evidenziato che l'informazione esposta nella visura del cessionario deriva dalla Camera in cui è stata presentata la relativa istanza.

Decreto Guidi (cd Ufficio stipule)

Unioncamere ha informato il Gruppo che il Consiglio Nazionale del Notariato ha presentato un ricorso al TAR Lazio, impugnando il decreto per motivi prettamente formali.

3. Guida interattiva (widget): aggiornamenti

Cinzia Romagnoli suggerisce di riepilogare le principali novità relative alle schede modificate a inizio maggio sul widget.

Le schede modificate vengono elencate e si pone particolare attenzione a quelle contenenti atto costitutivo e comunicazione socio unico al fine di rilevare come diritti e i bolli siano stati nuovamente modificati. Pertanto allo stato attuale in detti casi il bollo è assorbito dal MUI mentre il diritto è di 90 euro per l'atto costitutivo e 90 euro per il socio unico quindi in totale la pratica sconta 180 euro.

Alcune schede modificate sono relative a variazioni di capitale sociale che comportano sia caricamenti su copernico a seguito della compilazione del q. 8 che caricamenti su quorum a seguito di compilazione dell'int. S. Per tali schede a seguito di quanto esposto nella direttiva ministeriale del 25 aprile 2015 gli importi sono doppi e quindi scontano 180 euro.

Viene quindi portato all'attenzione dei partecipanti un caso analogo ma non contemplato dal manuale: riduzione del capitale sociale non per perdite (eseguibile decorsi i termini di legge) a seguito del quale il notaio decide in autonomia di "sdoppiare" il deposito. Dopo ampia discussione si decide di ritenere soggetto a 90 euro il deposito relativo all'atto notarile e soggetto ad ulteriori 90 euro il deposito ad esecuzione della riduzione.

Si procede, quindi, all'esame delle schede relative alla cancellazione delle società di persone (senza fase liquidatoria) e vengono espresse perplessità

circa la mancanza di qualsivoglia dichiarazione relativa all'assenza di attività e passività.

Si esamina poi la scheda 21.4.6 relativa al recesso di socio di srl in deroga allo statuto e viene comunicato che presumibilmente verrà integrata.

Per quanto riguarda il deposito dei libri sociali la questione verrà nuovamente approfondita con particolare riferimento alla valutazione volta ad appurare se il deposito sia o no prodromico alla cancellazione della società.

Viene, quindi, anticipato che con le prossime modifiche verranno cambiate le schede relative al bilancio finale di liquidazione anche a seguito delle istruzioni pubblicate per l'utenza dal Conservatore di Milano.

Catia Menegatti e Maria Pia Accoto illustrano poi alcune modifiche in itinere relative alle schede che riguardano le quote di srl e vengono concordate alcune osservazioni volte a migliorare la comprensione delle schede medesime con particolare riferimento ai documenti da allegare nel caso di cessione quote causa morte sia nel caso di pro indiviso che pro diviso. In particolare emerge la necessità che ci sia un chiaro riferimento al testamento.

Vengono espresse perplessità circa i riferimenti alla all'obbligo di segnalazione all'Agenzia delle Entrate nel caso di dichiarazione relativa alla mancanza di denuncia di successione.

Vengono evidenziati alcuni refusi relativi tra l'altro agli importi (scheda 21.4.4) .

Viene poi chiesto al gruppo nazionale di riverificare le schede relative al ripristino della situazione aggiornata elenco soci poiché non chiare sia con riferimento alle fattispecie di riferimento sia in rapporto ai diritti e bolli. Si evidenzia come nel manuale regionale nel caso di ripristino dovuto esclusivamente a problemi informatici che non consentano una agevole lettura della certificazione si era stabilito di chiedere una pratica telematica a zero bolli e diritti.

4. Varie ed eventuali

SUAP

Interviene il dr. Claudio Pasini per aggiornare il gruppo sugli sviluppi in materia di SUAP. In seguito alla firma del protocollo d'intesa con l'ANCI in materia di SUAP, si è svolto un incontro con ANCI, rappresentanti della Regione Emilia-Romagna,

rappresentanti delle Camere di commercio (dr.ssa Grandi), di Unioncamere (dr. Pasini) e di Infocamere (dr. Caprioli). L'incontro è stato proficuo; è stato illustrato, sotto il profilo tecnico, il funzionamento del SUAP Infocamere, evidenziando la piena ed immediata sostituibilità della piattaforma SUAP Infocamere alla piattaforma SUAP Emilia-Romagna. Il dr. Pasini aggiornerà il gruppo sugli sviluppi futuri. Cinzia Romagnoli ringrazia il dr. Pasini e chiede, su suggerimento dei colleghi, se è possibile replicare nel mese di settembre, in ambito Unioncamere regionale, il corso Tagliacarne dedicato all'istituendo ufficio stipule con docenti Marco Maceroni e Antonio D'Azzeo. Giuseppe Mazzarino segnala il probabile interesse, oltre che delle Camere Emiliano-Romagnole, anche del Triveneto e di Lorenzo Zandri. Il dr. Pasini si interesserà della questione e farà sapere. Cinzia Romagnoli si impegna ad inviare apposita richiesta via mail all'Unione Regionale.

DIRETTIVA PEC

In materia di Direttiva PEC (emanata dal Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro della giustizia in data 27/4/2015), ci si sofferma sull'analisi della fattispecie di omessa comunicazione della casella PEC entro il termine di sospensione dell'istanza presentata al Registro Imprese (quarantacinque giorni, nel caso di impresa individuale/tre mesi, nel caso di impresa societaria). In tale ipotesi la Direttiva PEC prevede: «... L'omessa comunicazione entro i suddetti termini comporta, ai sensi delle norme richiamate, il rigetto dell'istanza, che "si intende non presentata", con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 2194 del Codice civile, per le imprese individuali, e dall'art. 2630 del Codice civile, per le imprese societarie, per l'omessa iscrizione di tali atti o notizie nel registro delle imprese. Tale omessa comunicazione determina, altresì, l'apertura del procedimento per l'iscrizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2190 del Codice civile, dell'atto o della notizia oggetto dell'istanza considerata come non presentata».

L'art. 16 comma 6-bis d.l. 29/11/2008 n. 185 (convertito con legge 2/2009) prevede che «... L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata».

Parallelamente l'art. 5 comma 2 del d.l. 179/2012 (convertito con legge 221/2012) prevede che «... L'ufficio del registro delle imprese che riceve una

domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata».

La nota del Ministero dello sviluppo economico del 29/8/2013 (prot. n. 141955), indirizzata alla Camera di commercio di Terni, riprendendo l'interpretazione dell'art. 16 comma 6-bis d.l. 185/2008 data dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 20/2/2013, precisa quanto segue: «... Va evidenziato, peraltro, che nella situazione configuratasi rilevano due distinti inadempimenti: il primo (la mancata comunicazione dell'indirizzo PEC), punito con la sospensione prevista dalle disposizioni sopra citate (*n.d.r. art. 16 comma 6-bis d.l. 185/2008 e art. 5 comma 2 d.l. 179/2012*); il secondo (il non eseguito adempimento pubblicitario "principale") punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 2630 (nel caso di imprese diverse dalle individuali) e 2194 (nel caso delle imprese individuali) del codice civile ...».

Si apre un'ampia discussione sull'argomento, al termine della quale si concorda con l'interpretazione data alla Camera di Terni.

Cinzia Romagnoli si impegna a rinoltrare il lavoro svolto in materia dal gruppo ristretto della Task force con la nota inviata da Unioncamere al Ministero dello sviluppo economico in data 28/10/2015 che hanno confermato quanto precisato dal Consiglio di Stato e dalla nota del Ministero dello sviluppo economico del 29/8/2013.

CONTROLLI BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE (CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO)

Il gruppo si sofferma sull'analisi del documento predisposto dalla Camera di commercio di Milano relativamente ai controlli sui bilanci finali di liquidazione.

Si evidenzia l'efficacia estintiva della cancellazione precisando che, per poter richiedere il pagamento del diritto annuale dovuto, occorre che questo sia iscritto nel passivo del bilancio finale di liquidazione salvo il caso (raro) di "residui positivi di liquidazione".

Alcune Camere, all'atto della nomina del liquidatore, invia allo stesso una lettera nella quale evidenzia lo stato del pagamento del diritto annuale dell'impresa.

Cinzia Romagnoli precisa che il Giudice del Registro di Bologna ritiene che i controlli sul bilancio finale di liquidazione possano essere solo formali.

Il gruppo concorda sulla natura solo formale dei controlli esplicabili sul bilancio finale di liquidazione,

per cui si chiede a Marco Tassinari di fare presente a Giovanna Briganti la posizione del gruppo Network dell'Emilia-Romagna affinché la evidenzi al gruppo ristretto del widget, posizione che in sostanza si discosta da quella della Camera di Commercio di Milano.

Orientamenti assunti

Vedi quanto illustrato in premessa.